

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO

Oggetto

RESPONSABILITA' SANITARIA

- Consigliere -

- Presidente -

Ud. 25/03/2021

ENZO VINCENTI

LINA RUBINO

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 15000/2019

MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Rep.

MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Cron.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15000-2019 proposto da:

B.H.I.I.L., S.I.E.S., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE MERCALLI 80, presso lo studio dell'avvocato ROMEO MASSIMO, che le difende unitamente all'avvocato **SCIPIONI** rappresenta e MASSIMILIANO;

- ricorrenti -

contro

M.S., A.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE CARSO 67, presso lo studio dell'avvocato TAGLIAFERRO CHIARA, rappresentati e difesi dall'avvocato BONFIGLIO MICAELA;

Numen sergatin generals 197000709
Numen di recordia perrado 1718000709
VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI FRANCESCO, rappresentate e difese dall'avvocato BOVETTI DANIELA;
G.D.S.T. s.r.I. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, F. D., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio dell'avvocato INNOCENTI FRANCESCO, rappresentate e difese dall'avvocato BRILLI FIAMMETTA;
B. A. SPA, C. D. A. S. C. in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio degli avvocati COLETTI PIERFILIPPO e COLETTI STEFANIA, che le rappresentano e difendono;

- controricorrentinonché da

BCC A. SPA, C. D. A. S. C., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio degli avvocati COLETTI PIERFILIPPO e COLETTI STEFANIA, che le rappresentano e difendono;

- controricorrentinonché da

BCC A. SPA, C. D. A. S. C., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio degli avvocati COLETTI PIERFILIPPO e COLETTI STEFANIA, che le rappresentano e difendono;

- ricorrenti incidentali contro

C. A., T.G., T.F., quali eredi

di T.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE MARESCIALLO
PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI FRANCESCO, rappresentate e difese dall'avvocato BOVETTI DANIELA;



- controricorrenti al ricorso incidentale -

nonché contro

M.S., A.A., G.D.S.T SRL IN LIQUIDAZIONE, F.D. U.A. SPA, A.SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1083/2018, depositata il 28/06/2018, della CORTE DI APPELLO di GENOVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 - tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 - dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

- Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e771b0c27853e08bb6 1. - Con atto di citazione del giugno 2007, S.M., in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio A.A., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di La Spezia, i medici aiuto-chirurgo M.F., il chirurgo G.F. e l'anestesista P.T., nonché la struttura sanitaria L.G.D.S.T. s.r.l. (già C.d.C.S.R.) e la relativa D.F., per chiedere direttrice sanitaria, l'accertamento responsabilità dei convenuti e il risarcimento dei "danni patrimoniali, personali, morali, esistenziali sia iure proprio sia iure hereditatis" sofferti in conseguenza della morte di P.A. (rispettivamente, coniuge della M. e padre di A.), verificatasi il 26 luglio 2001 per "insufficienza acuta cardiocircolatoria per scompenso cardiaco" in occasione dell'intervento di meniscectomia praticato al ginocchio sinistro, all'esito del quale, accusata una ipotensione arteriosa, poco dopo l'uscita dalla sala operatoria, veniva accompagnato di nuovo nella medesima ove, nonostante le terapie praticate, decedeva dopo pochi minuti.
- Si costituirono in giudizio i medici convenuti T., F., C., i quali, chiedendo di esser manlevati, per il caso di





subordinata, della domanda di regresso nei confronti dei medici Data pubblicazione 14/05/2028 convenuti, nonché di garanzia verso le compagnie assicurative, con richiesta di integrazione del contradditorio in favore dei medici C. e F., nonché delle compagnie assicuratrici, tutti, poi, costituitisi.

- 2.4. Nelle more del giudizio, in cui veniva espletata nuova c.t.u. medico-legale, interveniva accordo transattivo fra gli appellanti M. e A. A., da un lato, ed A. a. S.p.A. (anche per U. S. S.p.A.) dall'altro, per il versamento "in via definitiva", in favore dei congiunti del defunto, di euro 280.000,00, a titolo di risarcimento danni ascritti alla condotta di P. T..
- 2.5. Con sentenza non definitiva n. 1274 del 26 ottobre 2016, la Corte d'Appello di Genova, dichiarato inammissibile l'appello incidentale di K. A., in quanto tardivo, e respinte le domande di regresso svolte dalla G. d. S., dalla dott.ssa F. e dalla S. J., nei confronti del C. e del F., accertava, sulla scorta dei rilievi della rinnovata c.t.u., la sussistenza di colpa nella condotta del T., per sovradosaggio di anestetici con la tecnica del Bi-Block, e per aver avviato il paziente al ritorno in reparto, omettendo adeguato controllo post-operatorio per un tempo più opportuno.

La Corte territoriale, con rimessione della causa in istruttoria, disponeva la prosecuzione del giudizio sulla questione dell'inadeguato monitoraggio post-operatorio imputabile alla casa di cura e alla direttrice sanitaria, dovuto alla mancata predisposizione di adeguata "sala risvegli".

- 2.6. Con atto del gennaio 2017, interveniva la compagnia assicuratrice B. H. I. I. LTD, in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo della S. J. N. I. C. of E. LTD, incorporata, a sua volta, da SI I. E. SA.
- 2.7. Escussa prova testimoniale sulle condizioni delle dotazioni strutturali della casa di cura, in particolare sulle "dimensioni e minima



strumentazione necessaria" della "sala risvegli", la Corte d'Appello di

Genova, con sentenza definitiva n. 1083 del 28 giugno 2018, dichiarata cessata la materia del contendere fra agli appellanti e P. T. e respinta la domanda di regresso formulata, nei confronti di quest'ultimo, dalla struttura sanitaria, dalla direttrice sanitaria, nonché dalla compagnia assicuratrice S. J. (sul rilievo per cui "la G. d. S. e la dott.ssa F. sono state evocate in giudizio sull'assunto di una loro responsabilità propria, dipendente dalle carenze della struttura [...] e non siccome responsabili per l'operato dei sanitari di cui la Casa si avvaleva"; sicché, il T. "non può rispondere di carenze che sono che proprie della struttura e non derivano dalle proprie inadempienze"), dichiarava la responsabilità per fatto "proprio" della struttura e della direttrice sanitaria per il decesso di P. A., per non aver i convenuti predisposto adeguata "sala risvegli" al fine del monitoraggio del paziente nella fase post- operatoria.

Data pubblicazione 14/05/2009pe. M. T. di iché e la loro .] e a si ono orie ella non del ella non del ella non del ala più icie ala loro soro prie ella non del ella non della non della non del ella non della non della non dell - In particolare, sulla scorta degli accertamenti della c.t.u., che aveva fatto propri gli atti dell'indagine penale, e della prova testimoniale, la Corte territoriale osservava che: a) "non è tanto in discussione la tempestività dei soccorsi che sono stati prestati quando l'Angella, avviato al proprio reparto, ebbe a rientrare in sala operatoria, quanto la necessità di sottoporre quel paziente ad un più monitoraggio dopo l'intervento, adequato protratto considerato che già vi era una manifestazione di ipotensione; b) ove "il paziente fosse stato ancora monitorato, anche dopo l'uscita dalla sala operatoria, nella cd. sala risveglio la sua situazione di sofferenza sarebbe stata prontamente percepita, mentre di un monitoraggio dopo l'uscita dalla sala operatoria, non risulta alcuna prova"; c) "se davvero la sala risvegli fosse stata dotata delle adeguate strumentazioni, non si spiega la ragione per cui l'A., non solo non era rimasto più a lungo sotto monitoraggio in tale sala [...] ma soprattutto perché, una volta riportato in fretta indietro dall'infermerie, non sia stato soccorso

In tale sala risveglio ma sia stato necessario, invece, reintrodurlo in sala operatoria, da cui era stato allontanato il sig. M., che era già stato il collocato e che, per di più, aveva già ricevuto l'anestaia"; d) per cui, secondo quanto rilevato nella c.t.u., "con elevata probabilità sussiste un nesso di causalità tra l'anestesia loco-regionale, in particolare per gli effetti tossici cardiovascolari degli anestetici usati, e l'arresto cardiocircolatorio: l'incidenza, al termine dell'intervento chirurgico di una ipotensione arteriosa, non dovuta all'intervento e comunque correttamente trattata, doveva far sospettare l'ipotesi di un effetto tossico degli anestetici locali sulla funzione cardiovascolare e consigliare un temporaneo ricovero in sala risvegli"; e) "se vi fosse stato un ambiente debitamente attrezzato" – la c.d. "sala risvegli", sulla cui "corretta funzionalità ed adeguatezza" doveva vigilare la direttrice sanitaria – "l'A. avrebbe potuto essere monitorato per un periodo adeguato, e ciò avrebbe consentito di percepire tempestivamente la situazione e il malore non avrebbe avuto esiti tetali"; f) doveva, quindi, "escludersi che i convenuti abbiano fornito prova sufficiente, su di loro incombente, circa l'adeguatezza della sala risvegli, sicché deve ravvisarsi" (per l'"inesatto inadempimento delle rispettive obbligazioni", sussistendo il "nesso causale tra tale inadempimento e la morte del sigr. A.") "anche la responsabilità della struttura e della direttrice sanitaria", quest'ultima, in quanto "risponde delle carenze della struttura proprio in ragione degli oneri che incombono sul Direttore Sanitario"; g) "poiché non sussistono elementi per individuare un grado di responsabilità diverso fra questi soggett", la responsabilità per l'evento lesivo era da attribuirsi "in pari misura al T., da una parte, ed alle manchevolezze strutturali della Casa di Cura dall'altra, di cui devono rispondere in ugual misura tra loro G. d. S. e la dott.sas F.".

28. - Quanto ai danni, la Corte territoriale riconosceva alla



(massima prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2018) di raccolta generale 13158/2028 complessivi euro 663.840,00, precisando che "poiché l'importo versato per il T. [in base all'intercorsa transazione] è inferiore alla sua quota ideale di debito, G. d. S. e la dott.ssa F., quindi, devono essere condannate, in solido tra loro a rispondere del 50% del complessivo importo di euro 663.840,00, e così dell'importo di euro 331.920,00", oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza e sino al soddisfo. La Corte di appello condannava, altresì, la casa di cura e la direttrice sanitaria alla "rifusione" di euro 3.651,24, oltre interessi, a titolo di danno patrimoniale.

3. – Per la cassazione della sola sentenza definitiva n. 1083/2018 della Corte di appello di Genova ricorrono SI I. (E.) SA e B. H. I. I. LTD, affidando le sorti dell'impugnazione a nove motivi.

Resistono con rispettivi controricorsi, da una parte, S.M. e A. A., nonché, dall'altra, A. C., F. e G. T., in qualità di eredi di P. T..

Con controricorso, G. d. S. T. s.r.l. e D. F. aderiscono ai motivi fatti valere col ricorso principale dalle relative garanti compagnie assicuratrici.

Svolgono ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, C.A. soc. coop. a.r.l. e BCC a. S.p.A., cui resistono, con controricorso, A. C., F. e G. T., in qualità di eredi di P.T..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate A. S.p.A. e U. A. S.p.A.

Le ricorrenti principali SI I. (E.) SA e B. H. I. I. LTD, le ricorrenti incidentali C. A. soc. coop. a.r.l. e BCC a. S.p.A., nonché i controricorrenti S. M. e A. A. hanno depositato memoria.



Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni Scritte, Data pubblicazione 14/05/2028 chiedendo il rigetto di entrambi ricorsi, principale e incidentale.

La decisione è stata resa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza in forza dell'art. 375, ultimo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale di S. I. (E.) Sa e B.H. I.I. L.

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2049 e 2055 c.c., nonché artt. 40 e 41 c.p., per aver la Corte territoriale statuito, con "mera petizione di principio", la responsabilità per fatto proprio della casa di cura e della direttrice sanitaria, in relazione al presunto inadempimento costituito dal non aver allestito adeguata "sala risvegli" ove l'A. potesse esser assistito nel risveglio post-operatorio, omettendo di rendere autonomo accertamento, con giudizio controfattuale, del nesso di causalità tra la condotta omissiva specificamente imputata alla struttura sanitaria e l'evento lesivomorte.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe errato a ritenere, richiamando il precedente di cui a Cass., 16 gennaio 2009, n. 975, che, in occasione di intervento chirurgico *routinario*, il nesso di causalità risulta, di per sé, provato, in quanto un siffatto orientamento andrebbe riferito unicamente alla "responsabilità per l'attività medica in senso stretto, non anche (a) quella della struttura per eventuali carenze organizzative o strutturali".

2. – Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato la responsabilità per fatto proprio della G. d. S. s.r.l. e del suo direttore sanitario,



Omettendo del tutto di motivare sul nesso di causalità "tra la morte del motivare sul nesso di causalità "tra la morte del motivare sul nesso di causalità "tra la morte del motivare sul nesso di causalità "tra la morte del motivare sul nesso di causalità "tra la morte del motivare signor A. e specifica condotta omissiva" ad essi imputata o, comunque, avendo reso una motivazione meramente apparente, non idonea a rendere comprensibile le ragioni della decisione.

21. – Il primo e il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

22. – Infondata è, anzitutto, la doglianza mossa con il secondo motivo, che, per priorità logica, va scrutinata per prima.

L'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, n. 4, c.p.c. è violato – tanto da potersi concretare una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tra le molte, Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053;

Cass., 25 settembre 2018, n. 22598).

Nella specie, la motivazione resa dal giudice di appello ha, in sintesi (rinviandosi integralmente al § 2.7.1. dei "Fatti di causa", ove la motivazione è in buona parte trascritta), evidenziato che: a) sussisteva, in termini di "elevata probabilità", il nesso causale tra anestesia non corretta e arresto cardicocircolatorio dell'A., dovendo l'effetto tossico degli anestetici locali sulla funzione cardiovascolare "consigliare un temporaneo ricovero in sala risvegli"; b) era necessario, quindi, un monitoraggio del paziente dopo l'intervento, al termine del quale vi era stata una manifestazione di ipotensione; c) il monitoraggio in "sala risvegli", dopo l'

"adeguate strumentazioni", tanto che l'A. era stato riportato in sala operatoria, peraltro già occupata, nelle more, da altro paziente; e) una "sala risvegli" debitamente attrezzata - sulla cui "corretta funzionalità ed adequatezza" doveva vigilare la direttrice sanitaria -, dove "I'A. avrebbe potuto essere monitorato per un periodo adeguato, (...)avrebbe consentito di percepire tempestivamente la situazione e il malore non avrebbe avuto esiti letali".

Non è, quindi, affatto ravvisabile il denunciato vizio motivazione apparente nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, che dà, con sviluppo articolato, intelligibile contezza del ragionamento logico-giuridico tramite il quale la Corte territoriale è giunta ad affermare il nesso di causalità tra la carente adeguatezza funzionale della c.d. "sala risvegli" e il decesso dell'A. e, quindi, fondare il giudizio di responsabilità della casa di cura e della sua direttrice sanitaria, tenuti, rispettivamente, ad apprestare strutture sanitarie funzionali ed adequate e a vigilare che fossero presenti che tali strutture.

- Le censure avanzate con il primo motivo che si articolano sotto due distinti profili - deducono l'erroneità in diritto del ragionamento della Corte territoriale.
- 2.3.1. Il primo profilo di censura con cui ci si duole di un accertamento sul nesso causale privo di giudizio controfattuale - è infondato.

Posto che, in tema di verifica del nesso causale tra fatto illecito civile ed evento lesivo, l'error iuris, sindacabile ai sensi dell'art. 360, soltanto quello comma, n. 3, c.p.c. è all'individuazione della regola giuridica (artt. 40 e 41 c.p.; 1127, comma primo, c.c.) in base alla quale il giudice deve procedere a quell'accertamento, (Cass., 25 febbraio 2014, n. 4439; Cass., 24 maggio 2017, n. 13096), va anzitutto rammentato che, in base agli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi,

altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576).

Ove, poi, un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, esso si viene a sostanziare nella verifica della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.

Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe inconferente, anche mancare essere ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)" (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., 8 luglio 2010, n. 16123; Cass., 27 settembre 2018, n. 23197).

La decisione del giudice di appello (cfr. sintesi al § 2.2. che precede, nonché § 2.7.1. dei "Fatti di causa", cui si rinvia integralmente) è resa in armonia con i ricordati principi di diritto, essendo stata accertata, con giudizio controfattuale - in base alla regola probatoria di funzione del "più probabile che non" (già deponendo in tal senso gli esiti della c.t.u. medico-legale, che si esprime in termini di "elevata probabilità"), applicata, correttamente, in forza di una analisi complessiva delle acquisite risultanze probatorie in rapporto alla singolare vicenda di danno, come tale permeata di una non ripetibile unicità (tra le altre, Cass., 21 luglio 2011, n. 15991; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3390) - l'idoneità lesiva della condotta



omissiva imputata alla casa di cura e alla sua direttrice sanitaria della casa di cura e alla sua direttrice sanitaria della pubblicazione 14/05/2028 (concorrente eziologicamente con la condotta commissiva del medico anestesista). E tanto trova riscontro, segnatamente, là dove è evidente la saldatura, nel ragionamento del giudice di merito – i cui esiti sono, per l'appunto, quelli di ascrivere valenza eziologica concorrente alla condotta della casa di cura e della sua direttrice sanitaria proprio in riferimento al decesso del paziente –, tra il rilievo, desunto dalla c.t.u. medico-legale (espletata in secondo grado), per cui l'A. (in ragione della sue condizioni critiche manifestatesi al termine dell'intervento chirurgico al ginocchio per anestesia non correttamente praticata) necessitava di monitoraggio adeguato dopo l'uscita dalla sala operatoria, da effettuarsi nella c.d. "sala risvegli", con il rilievo

che detto monitoraggio non vi fu (non essendo stata fornita prova dai

convenuti a ciò onerati) e non vi potè essere per le carenze funzionali

della "sala risvegli" – tanto che l'A. fu riportato "in fretta" nella sala

operatoria –, mentre se il paziente fosse stato, in una "sala risvegli"

con le dotazioni adeguate, "monitorato per un periodo adeguato" (...)

ciò avrebbe consentito di percepire tempestivamente la situazione e il

malore non avrebbe avuto esiti letali".

Per il resto, le critiche sul punto mosse dalle ricorrenti si risolvono nel censurare le conseguenze che la Corte territoriale ha tratto dall'applicazione, corretta, delle anzidette *regulae iuris*, ciò investendo, però, la *quaestio facti* riservata all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae, attualmente (dopo la modifica del n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. ad opera del d.l.), alla denuncia di vizi "motivazionali", né essendo stato dedotto, alla stregua di quanto declinato dalla citata Cass., S.U., n. 8053/2014, un omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti.

2.3.2. – Il secondo profilo di censura, veicolato sempre con il primo motivo, è inammissibile.



impugnata in punto di responsabilità "propria" della casa di cura e della sua direttrice sanitaria, nei termini appena evidenziati al § 2.1.2.1. che precede (e al quale si rinvia), che non áncora la verifica del nesso di causalità tra condotta omissiva specificamente imputata ai predetti convenuti ed evento lesivo a carico del paziente alla mera qualificazione dell'intervento in termini di prestazione di routine, assumendo tale rilievo significatività, nel ragionamento del giudice di merito, là dove, nell'ambito del più ampio percorso argomentativo (riferendosi anche al precedente di cui a Cass. n. 975/2009), si è inteso escludere l'accoglimento della censura tesa a far discendere l'evento lesivo da un preteso arresto cardiocircolatorio "imprevedibile", solo genericamente asserito e comunque non provato.

- Numero registro generale 1980/2002 Numero di raccotta di giudice di toto, là dove, nell'ambito del più ampio percorso argomentativo rendosi anche al precedente di cui a Cass. n. 975/2009), si è co escludere l'accoglimento della censura tesa a far discendere into lesivo da un preteso arresto cardiocircolatorio "imprevedibile", genericamente asserito e comunque non provato.

 3. Con il terzo mezzo è prospettato, ai sensi dell'art. 360, o comma, n. 5, c.p.c., vizio di omesso esame di fatto controverso cisivo per il giudizio, per aver la Corte d'Appello, nel ravvisare il o di causalità tra la mancata predisposizione di adeguata "sala igli" post-operatoria e l'evento-morte, omesso di valutare il fatto sivo controverso, risultante dalla cartella clinica [e confermato de dalla c.t.u. espletata in appello, atteso che i consulenti per poter mare il nesso causale hanno dovuto contestare il dato emergente cartella clinica affermando che: "gli eventi in questione non ono essere avvenuti in soli 8 minuti, ma in un tempo come mo doppio (da 16 minuti in su)", derivandone che "l'arresto ebbe esser stato trattato in ritardo"], per cui «il tempo trascorso i arresto cardiaco che colpi il signor A. ed i soccorsi a lui prestati fu ente breve (meno di 8 minuti) da far ritenere "più probabile che che il decesso del signor A. si sarebbe comunque verificato anche paziente fosse stato monitora primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la Corte d'Appello, nel ravvisare il nesso di causalità tra la mancata predisposizione di adeguata "sala risvegli" post-operatoria e l'evento-morte, omesso di valutare il fatto decisivo controverso, risultante dalla cartella clinica [e confermato anche dalla c.t.u. espletata in appello, atteso che i consulenti per poter affermare il nesso causale hanno dovuto contestare il dato emergente dalla cartella clinica affermando che: "gli eventi in questione non possono essere avvenuti in soli 8 minuti, ma in un tempo come minimo doppio (da 16 minuti in su)", derivandone che "l'arresto potrebbe esser stato trattato in ritardo"], per cui «il tempo trascorso tra l'arresto cardiaco che colpì il signor A. ed i soccorsi a lui prestati fu talmente breve (meno di 8 minuti) da far ritenere "più probabile che non" che il decesso del signor A. si sarebbe comunque verificato anche se il paziente fosse stato monitorato in una "sala risvegli"».
- primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.







Numero registro generale 1980/02/09

Numero di raccotta generale 1916/2019

Con esso, infatti, non si deduce (come si imponeva a sostegno censura di extrapetizione) un difetto di allegazione dei fatti tuttivi del preteso risarcimento per il danno non patrimoniale rante agli attori dalla morte del proprio congiunto, bensì la cata deduzione di una formula meramente riassuntiva del tipo di ne ("sconvolgimento della vita familiare"), ciò che è inidoneo a resentare una denuncia, in questa sede, di asserito difetto, al ardo, di postulazione di petitum e causa petendi; inidoneità della ura tantomeno superabile con il rinvio, affatto generico, alla uzione degli "atti di citazione di primo grado e di appello", in se violazione dei principi di specificità e di localizzazione essuale, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.

Ciò, dunque, in via assorbente, a prescindere, quindi, dal rilievo essumibile dal controricorso della M. e dell'A. (ove è, invece, ente idonea localizzazione processuale: cfr. p. 22) – dei contenuti pretesa originaria, siccome comprensiva di tutti i danni sofferti, dui quelli "morali, esistenziali", in conseguenza della perdita del iunto.

7. – Con il settimo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo ma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 2059 c.c., per aver la Corte coriale riconosciuto, per il solo fatto della morte del congiunto e, que, in re ipsa, il danno parentale, mancandone, quindi, i upposti giustificativi.

8. - Con l'ottavo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, o comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 361, 1225, 1226, 2056 e 2059 c.c., per aver la Corte territoriale to i principi (affermati dalla giurisprudenza di legittimità) in tema quidazione e personalizzazione del danno non patrimoniale, cando, in difetto di prova del fatto costitutivo del danno, bensì col so a criteri meramente presuntivi - "l'età e lo stretto vincolo ntale e di coniugio" - i valori "massimi", per complessivi euro 840, previsti dalle Tabelle milanesi del 2018. della censura di extrapetizione) un difetto di allegazione dei fatti costitutivi del preteso risarcimento per il danno non patrimoniale derivante agli attori dalla morte del proprio congiunto, bensì la mancata deduzione di una formula meramente riassuntiva del tipo di lesione ("sconvolgimento della vita familiare"), ciò che è inidoneo a rappresentare una denuncia, in questa sede, di asserito difetto, al riguardo, di postulazione di petitum e causa petendi; inidoneità della censura tantomeno superabile con il rinvio, affatto generico, alla produzione degli "atti di citazione di primo grado e di appello", in palese violazione dei principi di specificità e di localizzazione processuale, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.

- desumibile dal controricorso della M. e dell'A. (ove è, invece, presente idonea localizzazione processuale: cfr. p. 22) - dei contenuti della pretesa originaria, siccome comprensiva di tutti i danni sofferti, tra cui quelli "morali, esistenziali", in conseguenza della perdita del congiunto.

- comma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 2059 c.c., per aver la Corte territoriale riconosciuto, per il solo fatto della morte del congiunto e, dunque, in re ipsa, il danno parentale, mancandone, quindi, i presupposti giustificativi.
- primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226, 2056 e 2059 c.c., per aver la Corte territoriale violato i principi (affermati dalla giurisprudenza di legittimità) in tema di liquidazione e personalizzazione del danno non patrimoniale, applicando, in difetto di prova del fatto costitutivo del danno, bensì col ricorso a criteri meramente presuntivi - "l'età e lo stretto vincolo parentale e di coniugio" - i valori "massimi", per complessivi euro 663.840, previsti dalle Tabelle milanesi del 2018.

- primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per aver la Corte territoriale applicato meccanismi presuntivi al fine di supplire alla mancata allegazione degli elementi costitutivi del danno da lesione del rapporto parentale, "come l'intensità massima della sofferenza e la gravità del danno".
- congiuntamente sono infondati.

Numero registro generale 1900/2008 Numero di raccotta generale 1900/2008 Numero di raccotta generale 1900/2008 Numero di raccotta generale 1900/2008 no comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.

7 e 2729 c.c., per aver la Corte territoriale applicato meccanismi untivi al fine di supplire alla mancata allegazione degli elementi tuttivi del danno da lesione del rapporto parentale, "come insità massima della sofferenza e la gravità del danno".

9.1. - I motivi dal settimo al nono - che possono esser trattati iuntamente - sono infondati.

E' principio ormai consolidato quello per cui il danno non imoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-eguenza, non costituisce danno in re ipsa, ossia non coincide con erificazione del c.d. danno-evento, ossia della lesione del bene-esse della persona che rinviene tutela a livello costituzionale come no fondamentale; sicché, esso deve essere allegato e provato da chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un indizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni nostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo liare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le idini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra stanza allegata (tra le molte, Cass., 17 gennaio 2018, n. 907).

In particolare, si è puntualizzato che, in tema di pregiudizio vante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è to a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se istano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore renza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-ionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del ioni considerazione dei concreti rapporti col congiunto patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico dannoconseguenza, non costituisce danno in re ipsa, ossia non coincide con la verificazione del c.d. danno-evento, ossia della lesione del beneinteresse della persona che rinviene tutela a livello costituzionale come diritto fondamentale; sicché, esso deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata (tra le molte, Cass., 17 gennaio 2018, n. 907).

derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamicorelazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore



Prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche directorale parene 1318/2009
prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche proper 1318/2009
se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass., 11 novembre 2019, n. 28989).

Nella specie, a fronte della domanda, svolta dai danneggiati nel giudizio di primo grado, di risarcimento dei danni "personali, morali, esistenziali sia iure proprio sia iure hereditatis", sofferti in conseguenza della morte del congiunto all'esito di intervento chirurgico per meniscectomia al ginocchio sinistro, la Corte territoriale – come si desume dal complessivo impianto motivazionale – non si è discostata dai summenzionati principi di diritto, correlando il riconoscimento e, quindi, la liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) del pregiudizio non patrimoniale definito "danno parentale" a parametri fattuali, quali congruenti elementi presuntivi (età del congiunto, età del coniuge e dei componenti il nucleo familiare all'epoca del fatto illecito, vincolo di coniugio e parentale), comprovati dalla "documentazione versata in primo grado", da cui ha tratto il convincimento della sussistenza "evident(e)" di "profondi e gravi danni alla qualità e alla compromissione della loro vita familiare" (cfr. sintesi al § 2.7.1. dei "Fatti di causa" e pp. 26 e 27 della sentenza impugnata).

Tale motivazione non si presta ad essere letta come attributiva di un danno in re ipsa o, peraltro, come resa in violazione dei connotati di gravità ed effettiva secondo i quali il giudice del merito deve improntare la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, là dove, poi, quanto all'apprezzamento della quaestio facti riservata alla Corte territoriale, le ricorrenti non hanno dedotto un omesso esame di fatti decisivi e discussi, né, del resto, erano deducibili, ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., eventuali ins



ambito del predetto apprezzamento di fatto (che, come detto, risulta correttamente sussumibile nella fattispecie legale di riferimento) e non contestando affatto le ricorrenti la stessa applicabilità di detta tabella, né tantomeno la sua conformità a parametro idoneo della liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., del "danno parentale".

Ricorso incidentale C. di A. soc. coop. e La BCC a. S.p.A.

10. – Con il primo mezzo sono mosse plurime censure, in buona parte adesive alle doglianze fatte valere col ricorso principale da SI I.

(E.) Sa e B. H. I. I. L.

A tal riguardo – riproducendosi la medesima articolazione progressiva per il secondo e terzo motivo di ricorso principale -, è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2049, 2055 e 2700 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p.; nullità della sentenza, per violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art.

132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per non aver il giudice di appello accertato, omettendo motivazione sul punto, l'efficienza causale autonoma della condotta omissiva imputata alla struttura sanitaria e al suo direttore nella causazione dell'evento lesivo-morte controverso.

Inoltre, è, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di omesso esame circa ben tre fatti controversi e decisivi per il giudizio, ossia: la circostanza che il paziente, al momento dell'uscita dalla sala operatoria, fosse sveglio e cosciente; il fattore tempo, intercorso tra le "dimissioni" del paziente dalla sala operatoria e il suo rientro nella medesima; l'accertamento, reso nella c.t.u. posta a fondamento della sentenza non definitiva, della configurabilità di gravi "lacune" riscontrabili nelle manovre rianimatorie eseguite, durante l'intervento, dall'anestesiologo.

101. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.



- sorte (in parte infondate e in parte inammissibili) di quelle del primo e secondo motivo del ricorso principale, cui si prestano ad essere lette come considerazioni innanzi svolte (cfr. §§ 2.2. e 2.3. che precedono).
- violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è in parte infondata e in parte inammissibile.

territoriale (cfr. § 2.7.1. dei "Fatti di causa") non è riscontrabile alcun omesso esame dei fatti controversi addotti dalle ricorrenti incidentali in termini di decisività sull'esito della statuizione di responsabilità, avendo il secondo giudice – nella considerazione che il paziente fosse cosciente all'esito dell'intervento, ma che stesse accusando, in ragione dell'errato sovradosaggio degli anestetici imputabile alla condotta del sanitario, un episodio di ipotensione - ritenuto che in discussione fosse non la tempestività dei soccorsi prestati al paziente, bensì il fatto per cui quest'ultimo, nella fase post-operatoria, non fosse stato condotto in "sala risvegli" per adequato monitoraggio.

Numero registro generale 1500002078
Numero registro generale 1500002078
Numero del recorda generale 11690000
102. – Le censure che deducono errores in iudicando seguono la Dala pubblicazione 116900000
2 (in parte infondate e in parte inammissibili) di quelle del primo e di montivo del ricorso principale, cui si prestano ad essere lette e adesive e, rispetto alle quali, valgono le medesime idderazioni innanzi svolte (cfr. §§ 2.2. e 2.3. che precedono).

103. – L'ulteriore complessiva censura, veicolata a mezzo di zione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è in parte infondata e in e inammissibile.

E' infondata giacché nella motivazione resa dalla Corte coriale (cfr. § 2.7.1. dei "Fatti di causa") non è riscontrabile alcun soso esame dei fatti controversi addotti dalle ricorrenti incidentali in ini di decisività sull'esito della statuizione di responsabilità, iddi il secondo giudice – nella considerazione che il paziente fosse iente all'esito dell'intervento, ma che stesse accusando, in ragione errato sovradosaggio degli anestetici imputabile alla condotta del cario, un episodio di ipotensione - ritenuto che in discussione fosse la tempestività dei soccorsi prestati al paziente, bensì il fatto per quest'ultimo, nella fase post-operatoria, non fosse stato condotto ala risvegli" per adeguato monitoraggio.

E', altresì, inammissibile il profilo di doglianza censura che fa sulle risultanze della c.t.u. di secondo grado per addebitare nto ad imperite "manovre rianimatorie eseguite in sala operatoria anestesiologo", poiché esso non solo è veicolato in modo generico averso uno stralcio decontestualizzato della c.t.u.), ma si traduce no differente apprezzamento delle risultanze probatorie (come tale consentito alla parte) e, per di più, su un fatto (semmai tivamente discusso tra le parti: circostanza, anche questa, che il vo non chiarisce) non decisivo, in quanto l'accertamento fattuale e giunto il giudice di appello, secondo una valutazione congruente etto agli estit della stessa consulenza espletata in secondo grado leva sulle risultanze della c.t.u. di secondo grado per addebitare l'evento ad imperite "manovre rianimatorie eseguite in sala operatoria dall'anestesiologo", poiché esso non solo è veicolato in modo generico (attraverso uno stralcio decontestualizzato della c.t.u.), ma si traduce in un differente apprezzamento delle risultanze probatorie (come tale non consentito alla parte) e, per di più, su un fatto (semmai effettivamente discusso tra le parti: circostanza, anche questa, che il motivo non chiarisce) non decisivo, in quanto l'accertamento fattuale cui è giunto il giudice di appello, secondo una valutazione congruente rispetto agli esiti della stessa consulenza espletata in secondo grado (cfr. sintesi al § 2.7.1. dei "Fatti di causa" e p. 22 della sentenza impugnata), è nel (diverso) senso che la morte dell'Angella era da



imputare, eziologicamente, al concorso degli effetti cardiovascolari degli anestetici locali e al mancato monitoraggio in una "sala risvegli" debitamente attrezzata.

tossici
in una

t. 360,
dell'art.
i sensi
a fatto
itoriale
itenere
lell'art.
rettrice
sabilità
npienti

ille.
inio le
nsure,
nale.
Corte
onale"
aniera
te nel
ta), in
azione
edenti
edetta
modo

360,
c.c.,
messo 11. - Con il secondo mezzo è prospettato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, vizio di omesso esame circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte territoriale omesso di motivare o, comunque, motivato erroneamente nel ritenere sussistente la presunzione di uguaglianza di colpa, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in capo al T., alla struttura sanitaria e alla direttrice sanitaria, là dove avrebbe dovuto accertare la responsabilità "esclusiva" del T. tenendo conto delle rispettive condotte inadempienti ascritte.

11.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

A tal riguardo valgono a fondare un tale esito dello scrutinio le medesime considerazioni svolte (al § 5.1. che precede) sulle censure, in buona parte sovrapponibili, del quinto motivo di ricorso principale.

A ciò si deve aggiungere che la motivazione resa dalla Corte territoriale è ben lungi dal violare il c.d. "minimo costituzionale" (Cass., S.U., n. 8053/2014, citata), sviluppandosi, seppur in maniera sintetica nella valutazione conclusiva (essendo ben esplicitate nel corpo della sentenza i fatti sostanzianti ciascuna condotta illecita), in modo affatto intelligibile, là dove, inoltre, le doglianze di violazione dell'art. 2055 c.c. (già comunque in parte assorbite dalle precedenti considerazioni) si risolvono, nella sostanza, in una critica alla predetta valutazione del giudice di merito, contrapponendo ad essa (in modo inammissibile) quella divisata dalle stesse parti ricorrenti.

12. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione degli artt. 2055 e 1304 c.c., violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché, vizio di omesso esame circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi



Rumen schools of Numer schools of Numer



Le parti ricorrenti, in via principale e in via incidentale, devono Data pubblicazione 14/05/2028 essere condannate, ciascuna, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti S. M. e A. A., nonché dei controricorrenti A. C., F. T. e G. T., quali eredi di P. T..

Vanno compensate le spese del presente giudizio tra le parti ricorrenti, in via principale e in via incidentale, e le altre parti controricorrenti, in ragione della identità di posizioni difensive.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale;

condanna sia le ricorrenti principali, che le ricorrenti incidentali al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente di seguito indicata, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: a) in euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti S. M. e A. A.;

b) in euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti A. C., F. T. e G. T., quali eredi di P. T.;

compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra entrambe le parti ricorrenti e le altre parti controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.



Numero registro generale 150002018
Numero registro generale 150002018
Numero registro generale 150002018
Numero registro generale 131650203
Numero registro generale 14060203
Nume Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 marzo 2021.

Il Consigliere estensore